

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

**e dal Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**di concerto col Ministro della sanità**

(BINDI)

**col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(BASSANINI)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(TREU)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 1996**

Conversione in legge del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 406,  
recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  
ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei  
vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego  
del personale nei servizi d'istituto

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Disegno di legge .....	»	12
Testo del decreto-legge .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento d'urgenza in esame, che reitera il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 305, si inserisce coerentemente in un disegno organico di potenziamento e ammodernamento strutturale e funzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviato nel 1995 con il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, che ha previsto l'attuazione di un articolato programma di potenziamento di mezzi, attrezzature e infrastrutture del Corpo per il triennio 1995-1997. L'iniziativa, dando esecuzione agli ordini del giorno approvati dal Senato della Repubblica il 27 luglio 1995 e dalla Camera dei deputati il 3 agosto successivo, prevede un limitato aumento di organico del personale del Corpo dei vari ruoli per complessive 495 unità. Tale incremento, anche se del tutto insufficiente rispetto alle esigenze operative complessivamente considerate (occorrerebbe aumentare l'organico attuale, che è di circa 30 mila uomini, di quasi un terzo in base al rapporto medio europeo con la popolazione destinataria dei servizi), rappresenta tuttavia una misura necessaria e utile quanto meno per affrontare le più impellenti esigenze operative del servizio nei settori in cui maggiormente si avvertono la mancanza del personale e più in generale le necessità dei servizi strumentali del supporto amministrativo-contabile e tecnico-informatico.

La descritta carenza dell'organico si trascina da anni e solo in occasione di gravi emergenze, nelle quali è visibile e generalmente apprezzato l'impegno profuso dai vigili del fuoco per gli interventi svolti a tutela della collettività, riesce in qualche modo ad attirare l'attenzione dell'opinione pubblica e dei grandi mezzi di comunicazione.

Questa situazione ha determinato nel tempo effetti negativi che si possono riscontrare in un diffuso malessere del personale,

che si manifesta con crescente frequenza e ha determinato di fatto uno stato di latente agitazione tra le strutture del Corpo.

Il provvedimento proposto si muove lungo due direttrici essenziali: oltre al contenuto incremento di personale - che, come si è detto, non può considerarsi risolutivo - introduce nuove misure con le quali, tenendo conto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e compatibilmente con le limitate risorse messe a disposizione dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) nel triennio 1996-1998, sarà possibile per il futuro attivare procedure e meccanismi che consentono di accelerare il reclutamento dei quadri tecnici a copertura delle vacanze fisiologiche dell'organico, in modo da destinare un numero più consistente di addetti ai servizi sul territorio.

Si tratta di un sistema analogo a quello individuato dal Governo recentemente in un provvedimento d'urgenza concernente la polizia di Stato (decreto-legge 10 maggio 1996, n. 252), indispensabile per realizzare un graduale e costante ripianamento dell'organico in tempi tecnici assai ridotti rispetto a quelli oggi occorrenti.

È questa una prima risposta concreta che si intende fornire per avviare a soluzione i problemi illustrati.

Il decreto-legge contiene, altresì, ulteriori disposizioni che in questo momento rivestono particolare rilievo in relazione agli obiettivi della prevenzione e tutela dai pericoli per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tale normativa prevede, tra l'altro, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire al personale una adeguata preparazione in materia di prevenzione antincendi; per alcune attività, da stabilire con apposito decreto, si dovrà procedere alla formazione, alla preparazione tecnica ed all'addestramento di apposite squadre dedi-

cate alla prevenzione e alla gestione della sicurezza delle strutture.

Inoltre, in attuazione delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro, si va ampliando notevolmente il campo delle attività per le quali dovrà provvedersi ad una adeguata formazione del personale, attività che in base alla precedente normativa (articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469) erano riferite ai soli stabilimenti industriali, depositi e simili.

La formazione del personale, ai sensi della lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, dovrebbe essere fornita esclusivamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco con un impegno assolutamente sproporzionato rispetto alle attuali disponibilità di strutture e personale che il Corpo potrebbe fornire all'utenza.

Si rende pertanto necessaria una misura legislativa che, armonizzando i disposti di legge (articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ridefinisca obblighi e modalità per lo svolgimento dell'attività di formazione in materia di sicurezza antincendio e preveda l'individuazione, con apposito decreto, delle attività considerate più a rischio, per le quali la formazione del personale dovrà essere fornita esclusivamente dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il decreto contiene disposizioni relative al concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi.

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del decreto, l'articolo 1 fissa l'incremento di organico nei ruoli delle varie aree, operativa e tecnica (profilo professionale di Vigile del fuoco) e detta le norme per la copertura del relativo aumento di organico, utilizzando la graduatoria del concorso a 588 posti di Vigile del fuoco, con una riserva del 25 per cento dei posti vacanti da destinare ai Vigili del fuoco volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti, nonchè ai soggetti iscritti nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno

di 60 giorni. Si prevede, inoltre, che alla detta graduatoria del concorso a 588 posti si ricorra anche per la copertura del *turn-over* fino alla data del 31 dicembre 1998. La disposizione prevede altresì che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito.

Per il personale del supporto amministrativo e contabile, per garantire l'organizzazione dei servizi, l'Amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai termini di permanenza nelle sedi previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

L'articolo 2 dispone in ordine alle spese per l'educazione fisica e l'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 3 affronta il delicato problema dell'applicazione del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, di attuazione delle direttive comunitarie in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in base alla quale il Corpo dovrà programmare e realizzare servizi di formazione e addestramento tecnico del personale di numerose imprese e organismi pubblici e privati. Tali attività potranno essere espletate solo con forme di autofinanziamento, stabilendo corrispettivi a carico degli utenti sulla base di apposite tariffe appositamente fissate.

L'articolo 4, comma 1, detta disposizioni relative al concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di lotta agli incendi boschivi svolte in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato. Tenuto conto che verrà richiamato per le dette esigenze personale discontinuo del Corpo dei vigili del fuoco e che occorrerà far fronte, altresì, a spese di missione e di lavoro straordinario ben oltre i limiti tabellari, è autorizzata un'ulteriore spesa di 23 miliardi di lire per l'anno 1996, la cui copertura viene determinata nel comma 2 dello stesso articolo 4.

L'articolo 5 prevede che vengano emanate, con successivo regolamento *ex* articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che contengono anche disposizioni in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, onde conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure; l'articolo prevede anche che fino all'entrata in vigore del predetto regolamento si applichino al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità della pubblica sicurezza (decreto del

Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417).

L'articolo 6, infine, dispone la copertura finanziaria degli oneri conseguenti all'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del decreto nel triennio 1996-1998 e a regime, utilizzando a tal fine la disponibilità di 25 miliardi di lire, appositamente prevista dalla legge finanziaria 1996 per il predetto triennio nella tabella A relativa al fondo speciale di parte corrente riservato al Ministero dell'interno.

## RELAZIONE TECNICA

## INCREMENTO DI ORGANICO

## AREA OPERATIVA TECNICA

PROFILI	QUALIFICA	N. DI UNITÀ
Capo Reparto.....	VI	60
Capo Squadra.....	VI	145
Vigili del fuoco .....	V	290
TOTALE GENERALE . . .		495

## 1. Assunzione di n. 495 - Profilo Vigili del fuoco (5° livello)

Costo unitario annuo per stipendio, 13<sup>a</sup> mensilità, indennità di rischio, indennità integrativa speciale, accessori e oneri riflessi: L. 49.102.167.

Costo complessivo annuo (495 x L. 49.102.167) L. 24.305.572.665

## 2. Promozioni:

A - di n. 60 Capi reparto

Costo unitario annuo per differenza assegni tra livello 6°/S e livello 6°..... L. 2.176.229

Costo complessivo ..... » 130.573.740

C - di n. 145 Capi squadra

Costo unitario annuo per differenza assegni tra livello 6° e livello 5° ..... L. 3.854.545

Costo complessivo ..... » 558.909.025

I conteggi sono stati effettuati applicando il trattamento economico previsto dal nuovo contratto di lavoro ed i contributi a carico dello Stato.

### 3. Formazione del personale

Spese per l'allestimento di poli didattici presso le strutture periferiche del Corpo e spese per l'effettuazione in ambito regionale dei corsi di formazione basica per l'assunzione dei vigili a copertura delle vacanze di organico.

1996 - Costo complessivo ..... L. 11.450.000.000  
1997 - Costo complessivo ..... L. 6.260.000.000

Gli obiettivi da perseguire nel triennio impongono un utilizzo scaglionato e differenziato delle risorse finanziarie disponibili, come analiticamente indicato nelle tabelle allegate.

Nel primo anno le spese riguarderanno le assunzioni del personale al 1° luglio, il necessario potenziamento nel settore della formazione.

Le risorse, nel secondo esercizio saranno essenzialmente concentrate nell'assunzione e la formazione del personale e nel terzo si potrà registrare il consolidamento a regime della spesa globale come sopra individuata.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1996-1998

1 9 9 6												
Profilo	Livello	Unità	COSTI UNITARI							COSTI COMPLESSIVI ANNUI		
			Stipendio annuo lordo	Accessorio	Indennità notturna e festiva	Contributo a carico dello Stato	Corso immissione in ruolo	Vestiaro ed equipag- giamento	Mensa corso	Mensa comando	Costo unitario	Costo totale
Vigile del fuoco (assunzione dal 1° luglio 1996) . . . . .	5	195	16.761.392			6.265.659	700.000	3.120.000	1.400.000		28.247.051	5.508.174.945
											SPESA PARZIALE . . .	5.508.174.945
											FORMAZIONE PROFESSIONALE . . .	11.450.000.000
											SPESA COMPLESSIVA NEL 1996 . . .	16.958.174.945



## Segue: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1996-1998

1 9 9 7													
Profilo	Livello	Unità	COSTI UNITARI								COSTI COMPLESSIVI ANNUI		
			Stipendio annuo lordo	Accessorio	Indennità notturna e festiva	Contributo a carico dello Stato	Corso immissione in ruolo	Vestiaro ed equipaggiamento	Mensa corso	Mensa comando	Costo unitario	Costo totale	
Capo reparto (promozione dal livello 6° al livello 6° sup. dal 1° gennaio 1997) ..	6/S	60	1.581.524			594.705						2.176.229	130.573.740
Capo squadra (promozione dal livello 5° al livello 6° dal 1° gennaio 1997) ....	6	145	2.820.770			1.033.775						3.854.545	558.909.025
Vigile del fuoco (assunzione 1° luglio 1997) .....	5	300	16.761.392			6.265.659	700.000	3.120.000	1.400.000			28.247.051	8.474.115.300
Vigile del fuoco (consolidamento 1996) .....	5	195	33.522.784		1.728.000	13.115.383					736.000	49.102.167	9.574.922.565
												SPESA PARZIALE...	18.738.520.630
												FORMAZIONE PROFESSIONALE...	6.160.000.000
												SPESA COMPLESSIVA NEL 1997...	24.898.520.630

## Segue: RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA - TRIENNIO 1996-1998

1 9 9 8												
Profilo	Livello	Unità	COSTI UNITARI							COSTI COMPLESSIVI ANNUI		
			Stipendio annuo lordo	Accessorio	Indennità notturna e festiva	Contributo a carico dello Stato	Corso immissione in ruolo	Vestiario ed equipaggiamento	Mensa corso	Mensa comando	Costo unitario	Costo totale
Capo reparto (consolidamento promozione dal livello 6° al livello 6° sup.) . . . . .	6b	60	1.581.524			594.705					2.176.229	130.573.740
Capo squadra (consolidamento promozione dal livello 5° al livello 6°) . . . . .	6	145	2.820.770			1.033.775					3.854.545	558.909.025
Vigile del fuoco (consolidamento) . . . . .	5	495	33.522.784		1.728.000	13.115.383				736.000	49.102.167	24.305.572.665
SPESA COMPLESSIVA NEL 1998 . . .											24.995.055.430	

## RIEPILOGO ONERI

1996	16.958.174.945
1997	24.898.520.630
1998	24.995.055.430

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 406, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, e 3 giugno 1996, n. 305.

*Decreto-legge 2 agosto 1996, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996.*

**Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adeguamento degli organici e il potenziamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per razionalizzare l'impiego del relativo personale nei servizi d'istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Incremento e ripianamento degli organici)*

1. Per fronteggiare le esigenze del servizio operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il relativo organico è aumentato di 495 unità, ripartite nei profili professionali indicati nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

2. Alla copertura delle vacanze di organico nel profilo professionale di vigile del fuoco conseguenti all'attuazione del comma 1 e per quelli che si rendono disponibili fino al 31 dicembre 1998 si provvede mediante utilizzazione della graduatoria degli idonei del concorso a 588 posti, indetto con decreto del Ministro dell'interno 20 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 55 del 13 luglio 1993. A tale fine, detta graduatoria avrà validità triennale.

3. Per assicurare la continuità del reclutamento nel profilo professionale di vigile del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a ban-

dire, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre 1998. Tali concorsi dovranno inoltre prevedere una riserva di posti, pari complessivamente al 25 per cento dei posti vacanti, per i vigili volontari in servizio presso gli appositi distaccamenti e per i vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di sessanta giorni, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso al profilo professionale di vigili del fuoco. Le graduatorie dei candidati risultati idonei possono essere utilizzate, ai fini del reclutamento, per tre anni dall'approvazione. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, una quota pari al 35 per cento di detti posti è riservata ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Per garantire l'organizzazione dei servizi, l'amministrazione può disporre procedure di mobilità in deroga ai tempi di permanenza nella sede previsti per il personale di nuova assunzione dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Per assicurare la continuità del reclutamento nei ruoli dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti che si rendono disponibili a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione di ciascun bando. La graduatoria dei candidati risultati idonei può essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati del concorso successivo e, comunque, per non oltre tre anni.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento recante norme sul «reclutamento, sull'avanzamento e sull'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», in attuazione dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

7. I dirigenti del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere destinati allo svolgimento di funzioni ispettive nell'interesse del corpo nazionale. Le procedure relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## Articolo 2.

### *(Impiego del personale del Corpo nell'espletamento di specifici servizi d'istituto)*

1. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio, nell'ambito dell'attività sportiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ricomprese anche le spese relative a organizzare, partecipazione e svolgimento di concorsi, gare, manifestazioni e cerimonie nazionali ed internazionali

in Italia e all'estero, nonchè quelle per l'attività dei gruppi sportivi dei vigili del fuoco e relative sezioni giovanili agonistiche.

### Articolo 3.

*(Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

### Articolo 4.

*(Impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella campagna antincendi boschivi 1996)*

1. Per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse al concorso nella lotta agli incendi boschivi e relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese per l'acquisto di mezzi e attrezzature, di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di com-

pensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale, ivi compresi i dirigenti, anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalla normativa vigente, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 23.000 milioni.

2. All'onere di lire 23.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a lire 15.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 5.

##### *(Norme di amministrazione e contabilità)*

1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento si osservano, in quanto compatibili, per il Corpo nazionale le disposizioni previste dal capo III del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può essere comunque adottato.

#### Articolo 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3, valutato in lire diciassettemila milioni per l'anno 1996, in lire ventiquattromilanovecento milioni per l'anno 1997 e in lire venticinquemila milioni per il 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



## Articolo 7.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI - NAPOLITANO - BINDI - BASSA-  
NINI - CIAMPI - TREU

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

## INCREMENTO DI ORGANICO

## AREA OPERATIVA TECNICA

PROFILI	QUALIFICA	N. DI UNITÀ
Capo Reparto.....	VI	60
Capo Squadra.....	VI	145
Vigili del fuoco.....	V	290
	TOTALE GENERALE . . .	495



